

DELIBERA N.	45/2015
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.21.55
LEGISLATURA	X

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X FIUMANA E SKY ITALIA X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Viste le Linee guida della direzione tutela dei consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge;

Visto lo *"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni"*, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la delibera Agcom n. 43/11/CIR;

Viste le Delibere Corecom Emilia- Romagna n. 12/2011, 17/2011, 38/2011 e 47/2014;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Vista la delibera Corecom Lombardia Delibera n. 17/12;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.1462);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 28 Luglio 2015;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

Nel dicembre 2013, il sig. X Fiumana stipulava un contratto con la società Sky Italia X (di seguito Sky), avente ad oggetto alcuni servizi Sky al costo di euro 34,90 al mese nonché l'offerta comprendeva anche un cellulare Nokia Lumia 520 del valore commerciale di circa 200,00 euro. Rilevava l'istante però che la consegna del telefono non era mai avvenuta. Chiedeva quindi, per il tramite dell'associazione Adoc: *“Per 10 mesi X ha pagato 15 euro in più per nulla +spese varie anche per come sono andate le cose nella prima istanza considerando la mancata consegna di un cellulare da 200 euro fa: 150+200+spese varie e disagio= 500 Euro”*.

2. La posizione dell'operatore

Sky, con comunicazione del 27 marzo 2015, ritenendo che le richieste avanzate da parte istante non potessero trovare accoglimento precisava che il contratto stipulato dal sig. Fiumana in data 19.12.2013 comprendeva i seguenti pacchetti e/o servizi: pacchetto Sky TV+Cinema al costo mensile scontato di euro 29,90 per i primi 12 mesi – anziché al costo di listino di euro 34,00; servizio HD al costo di euro 5,00/mese; servizio Sky On Demand e Sky Go gratuiti; installazione Pronto Sky al costo scontato di euro 79,00 anziché di euro 144,10, nonché, avendo l'istante sottoscritto l'abbonamento durante il periodo promozionale che andava dal 25.11.2013 al 31.12.2013 presso uno “spazio Sky”, un premio – nel caso di specie – un cellulare Nokia Lumia 520 Cyan del valore di euro 149,00.

Proseguiva Sky segnalando che il predetto premio risultava consegnato in data 24 gennaio 2014 ma che, essendo passato più di un anno, non era possibile recuperare copia della bolla di consegna e produceva agli atti un allegato riportante gli estremi della consegna.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante non trovano accoglimento come di seguito precisato.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

In primis, le richieste formulate da parte istante sono da ritenersi generiche e prive di adeguato supporto probatorio. In particolare, laddove l'istanza è volta alla richiesta di euro 150,00 per i "15 euro pagati in più al mese" e al riconoscimento delle spese varie e disagio, parte istante non ha provveduto ad allegare nessuna prova o documentazione idonea al loro riconoscimento. Inoltre, le domande formulate nel GU14 non sono completamente coincidenti con le richieste avanzate dallo stesso istante in sede di conciliazione nel modello UG e, come da giurisprudenza costante dell'Agcom e di codesto Comitato (cfr. Delibere Corecom Emilia-Romagna n. 17/2011, 38/2011 e 47/2014), è da ritenere inammissibile la domanda che non sia stata preventivamente formulata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 14 della delibera Agcom n. 173/07/CONS. Nel formulario UG le richieste erano: *"a questo punto il cellulare è superato e per tale motivo chiediamo una compensazione mista fra indennizzo uguale al costo del cellulare mai arrivato (invece di chiedere un indennizzo bel più alto) e il mantenimento dell'offerta a euro 34,90 per altri 12 mesi"*. In sostanza, l'unico aspetto coincidente nelle richieste concerne il riconoscimento di euro 200,00 a fronte del telefono che l'utente ritiene non essergli mai stato consegnato. In ogni caso, anche la richiesta di compensare la mancata consegna del telefono con la somma di euro 200,00, non può trovare accoglimento.

Secondo pacifica giurisprudenza Agcom, sono infatti da rigettare le richieste dirette all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa di situazioni in fatto ed in diritto che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall'articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS (cfr. Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 12/11).

In particolare, l'articolo 19 dell'allegato A alla delibera Agcom n.173/07/CONS attribuisce al Corecom esclusivamente il potere di condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o a corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità (cfr. Corecom Lombardia Delibera n. 17/12).

In conclusione, le domande proposte non possono trovare accoglimento e devono essere integralmente rigettate.

Resta comunque salva la possibilità dell'utente di adire, per quanto di competenza, l'autorità giudiziaria ordinaria.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- 1) Il rigetto, nei termini di quanto già esplicitato, dell'istanza presentata dal sig. X Fiumana nei confronti della società Sky Italia X

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente
Prof.ssa Giovanna Cosenza

